

Regolamento per la gestione del compostaggio domestico.

Sommario

<i>Art. 1. Oggetto del Regolamento</i>	<i>3</i>
<i>Art. 2. Definizione di compostaggio.....</i>	<i>3</i>
<i>Art. 3. Rifiuti compostabili.....</i>	<i>3</i>
<i>Art. 4. Metodologie del compostaggio.....</i>	<i>4</i>
<i>Art. 5. Albo dei compostatori.....</i>	<i>4</i>
<i>Art. 6. Verifiche e controlli.....</i>	<i>5</i>
<i>Art. 7. Altre disposizioni</i>	<i>5</i>
<i>Art. 8. Rinvio.....</i>	<i>5</i>

Art. 1. Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D. Lgs. N. 446/97, istituisce e disciplina la pratica del compostaggio domestico, per le utenze domestiche che scelgono volontariamente tale modalità di smaltimento della frazione organica dei rifiuti in autonomia.
2. Le utenze domestiche che effettuano il compostaggio, contribuiscono alla riduzione della quantità dei rifiuti prodotti e conferiti al servizio pubblico e pertanto possono aver diritto ad una riduzione della tassa rifiuti, nella misura prevista dallo specifico regolamento.
3. Per utenti si intendono tutti i soggetti iscritti a ruolo per la tassa rifiuti beneficiari del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti.

Art. 2. Definizione di compostaggio

1. Il compostaggio è un sistema di trasformazione dei rifiuti organici, derivanti da scarti di frutta, verdura e cibi, nonché dai rifiuti prodotti dalla manutenzione del verde del proprio orto/giardino, come stecchi, fogli, erba, ecc..
2. Dalla trasformazione dei suddetti rifiuti si ottiene il compost, un terriccio ricco di sostanze nutritive, riutilizzabile come ammendante nel terreno del proprio orto /giardino.

Art. 3. Rifiuti compostabili

1. I materiali da utilizzare per il compostaggio sono i rifiuti organici più facilmente deperibili e degradabili rappresentati da:

- ✓ scarti alimentari di cucina (frutta e verdura, ossa, gusci di noci e uova, fondi di caffè e tè, tovagliolini di carta);
- ✓ scarti del giardino e dell'orto (foglie, erba, rametti ben sminuzzati di dimensioni inferiori ai 5 cm).

Con cautela si possono compostare inoltre i seguenti rifiuti:

- ✓ carne e pesce, che pur essendo dei materiali degradabili, possono attirare animali indesiderati, come topi e insetti, in particolare se si opera con poca attenzione;
- ✓ pane, pasta, dolci, per i quali vale l'avvertenza precedente;
- ✓ foglie coriacee a lenta degradazione (come quelle di lauro e di magnolia e aghi di conifere) da aggiungere preferibilmente in quantità limitate e comunque in cumuli con prevalenza di scarti umidi di cucina o meglio da abbinare a materiale con buon contenuto di azoto, come ad esempio la pollina;
- ✓ bucce di agrumi, che essendo di lenta degradazione vanno aggiunte con parsimonia;

- ✓ parti di piante affette da malattie in quanto solitamente l'innalzamento della temperatura del cumulo porta alla distruzione dei patogeni.

Infine, sempre con una certa attenzione, è possibile compostare anche il cartone non inchiostroato.

Art. 4. Metodologie del compostaggio

1. Per aderire al compostaggio è necessario disporre nella propria abitazione di un area adibita a giardino, orto, parco o comunque di un luogo aperto, che consenta la pratica del compostaggio, nonché l'utilizzo del compost prodotto.
2. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
3. Il compostaggio domestico può essere effettuato con i seguenti sistemi:
 - ✓ **Cumulo: accumulo ordinato di materiale organico;**
 - ✓ **Cassa: contenitore realizzato con tavole ed altri elementi in legno;**
 - ✓ **Buca: accumulo di materiali organici in apposita buca**
 - ✓ Compostiera: contenitore prefabbricato destinato specificatamente al raccolta del rifiuto organico.

Art. 5. Albo dei compostatori

1. Presso l'Ufficio Tributi del Comune è tenuto l'albo comunale dei compostatori, che consiste nell'elenco degli utenti che dichiarano di trattare, in modo autonomo, i rifiuti compostabili secondo le disposizioni del presente regolamento.
2. Sono automaticamente iscritti senza necessità di ulteriori comunicazioni o adempimenti, tutti coloro che risultano aver aderito al compostaggio domestico alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
3. Possono richiedere l'iscrizione all'Albo comunale dei compostatori i cittadini in possesso dei seguenti requisiti:
 - ✓ Cittadini residenti o non residenti che siano iscritti a ruolo per la tassa rifiuti;
 - ✓ Cittadini che effettuano in modo regolare il compostaggio domestico in una delle modalità individuate all'art. 4.
4. L'iscrizione all'albo avviene con la presentazione di una domanda di iscrizione effettuata su apposito modulo.
5. L'iscrizione si intende tacitamente rinnovata di anno in anno a meno che non venga comunicata la rinuncia o venga accertata la perdita dei requisiti.
6. L'utente può richiedere la cancellazione dall'albo tramite dichiarazione scritta da presentare all'Ufficio Tributi.
7. **Il Comune, al fine di incentivare la pratica del compostaggio, assegnerà in comodato d'uso gratuito le compostiere agli utenti che ne faranno richiesta.**

Art. 6. Verifiche e controlli

1. Al fine di verificare il buon andamento della pratica del compostaggio domestico, il Comune predispone annualmente dei controlli a campione presso la residenza o il domicilio degli iscritti all'Albo dei compostatori.
2. Le verifiche saranno effettuate **da personale dipendente del Comune** o da personale appositamente incaricato, munite di apposito documento di riconoscimento e l'utente sarà tenuto a consentire in qualunque momento il sopralluogo.
3. Qualora dal controllo emerga che l'utente non provvede al compostaggio domestico o provvede parzialmente o in modo sporadico o non conforme a quanto stabilito nel presente regolamento è disposta d'ufficio la cancellazione dell'utente dall'Albo.
4. La cancellazione d'ufficio comporta:
 - ✓ La revoca ed il recupero (accertamento comprensivo di sanzioni e interessi) della riduzione con provvedimento del Responsabile del Servizio Tributi;
 - ✓ Per i comodatari l'onere della restituzione della compostiera al Comune;
 - ✓ La presentazione nell'anno successivo di una nuova richiesta per ottenere nuovamente la riduzione.

Art. 7. Altre disposizioni

1. Il richiedente è tenuto e si impegna ad effettuare correttamente anche le raccolte differenziate organizzate dal servizio pubblico, ed in particolare: la raccolta differenziata di carta e cartone, plastica e vetro.
2. L'eventuale rifiuto verde proveniente da sfalci, potature o residui dell'orto in esubero rispetto alle capacità di compostaggio dovrà essere conferito alle Isole Ecologiche.
3. Il compost prodotto non potrà in ogni caso essere smaltito con le altre frazioni di rifiuti.

Art. 8. Rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alle norme di legge ed ai regolamenti in vigore.